



VOLTECO
WATERPROOF TECHNOLOGY

Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

Istruzioni Operative IO.Mod.231.06

PARTE SPECIALE - REATI AMBIENTALI

D.Lgs. 231/2001

Rev. 0 del 02 - 11 - 2022

Pagina 1 di 24

PARTE SPECIALE - REATI AMBIENTALI

Art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01

INDICE

1. Reati ambientali.	3
2. Criteri per la definizione dei reati ambientali.	4
3. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01.	4
4. Inquinamento ambientale- Art 452 bis c.p.	5
4.1 Disastro ambientale - Art 452 quater c.p.	5
4.2 Delitti colposi contro l'ambiente -Art 452 quinquies c.p.	5
4.3 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività -Art 452 sexies c.p.	5
4.4 Circostanze aggravanti - Art 452 octies c.p.	6
4.5 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art 452 quaterdecies c.p. -D.lgs.21/2018)6	
4.6 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette art. 727 bis c.p.	6
4.7 Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 733 bis c.p.	7
4.8 Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche artt. 1-2-3 bis e art. 6 L. 150/1992.	7
4.9 Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali Art. 137 D.Lgs. 152/2006.	7
4.10 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006.	9
4.11 Bonifica dei siti - Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006.	10
4.12 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 modificato dall'art. 4 D.Lgs. 113/2020.	10
4.13 Traffico illecito di rifiuti Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006.	11
4.14 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Art. 260 D. Lgs. n. 152/2006.	12
4.15 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006.	13
4.16 Sanzioni per superamento valori limite di emissione - Art. 279 c. 5 D. Lgs. n. 152/2006.	13
4.17 Inquinamento doloso provocato da navi - D. Lgs. n. 202/2007.	14
4.18 Inquinamento colposo provocato da navi - D. Lgs. n. 202/2007.	14
4.19 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Art.3 Legge n. 549/1993.	15
5. Processi sensibili relativi ai reati ambientali.	17
6. Destinatari, organi e funzioni aziendali coinvolte.	17
7. Principi e regole di comportamento.	18

8. Principi e norme generali di comportamento.....	19
9. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili.	20
10.Impegni per la salvaguardia ambientale.....	22
11.Informazione, formazione e addestramento.	22
12.Controlli dell'Organismo di Vigilanza.	23
13.Clausole contrattuali.....	24

1. Reati ambientali

La presente parte speciale si riferisce ai reati in materia ambientale di cui all'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01 introdotta dall'art. 2 D.Lgs. 121/2011 con il recepimento della direttiva 2008/99/CE, ed è volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente.

L'Unione Europea ha mostrato preoccupazione per la diffusione degli illeciti in materia ambientale, i cui effetti spesso si propagano anche oltre le frontiere degli Stati membri in cui i reati vengono commessi. L'Unione Europea ha quindi disciplinato attraverso la direttiva 2008/99/CE la necessità per gli Stati Membri di perseguire penalmente condotte che "provochino o possano provocare" pregiudizi all'ambiente e siano tenute "intenzionalmente o per grave negligenza".

In riferimento alle sole "gravi violazioni" della disciplina europea in materia ambientale, i legislatori dei singoli Stati Membri sono stati chiamati a introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sia nei confronti delle persone fisiche sia nei confronti dell'ente.

I punti cardine della disciplina europea sulla tutela penale dell'ambiente sono dunque tre:

- l'incriminazione di gravi violazioni, dannose o almeno concretamente pericolose per l'ambiente;
- la commissione dei reati con dolo o grave negligenza;

la previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia, proporzionalità e dissuasività.

Il Legislatore italiano è intervenuto nel pieno rispetto di quanto statuito a livello europeo.

Volteco S.p.A., infatti, riconosce alla tutela dell'ambiente un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale. Volteco S.p.A., pertanto, adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'ambiente.

La tutela dell'ambiente si persegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno dell'Azienda i quali sono tenuti ad adottare, nell'esercizio delle proprie mansioni e tenuto conto delle competenze e della formazione ricevuta, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali sul tema.

Volteco S.p.A. è, quindi, costantemente impegnata nella tutela dell'ambiente, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo. In tale ottica Volteco S.p.A. è impegnata:

- nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
- a coinvolgere attivamente l'intera organizzazione;
- al miglioramento continuo;
- a promuovere a tutti i livelli la policy aziendale in tema di tutela dell'ambiente;

- a responsabilizzare i lavoratori, compatibilmente con il ruolo, le mansioni e la formazione ricevuta, nel rispetto della normativa, del Modello, del Codice etico, e di tutte le procedure aziendali;
- a monitorare il sistema di gestione attuato e ad implementarlo laddove necessario.

2. Criteri per la definizione dei reati ambientali

Il Legislatore italiano con la l. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" è intervenuto con la più rilevante riforma di prevenzione e contrasto della criminalità ambientale.

Sono state introdotte nuove fattispecie di reato e cioè i seguenti articoli: Art. 452 - bis c.p. (Inquinamento Ambientale); Art. 452 - quater c.p. (Disastro Ambientale); Art. 452 - quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente); Art. 452 - sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività); Art. 452 - septies c.p. (Impedimento del controllo); Art. 452 - octies c.p. (Circostanze aggravanti); Art. 452 - terdecies c.p. (Omessa bonifica).

Tra le principali novità introdotte con la l. 68/2015 si segnala:

- un'aggravante ambientale applicabile a tutti i fatti già previsti come reato;
- sono raddoppiati i termini di prescrizione per i nuovi delitti contro l'ambiente;
- la diminuzione dei due terzi delle pene in caso di ravvedimento operoso;
- sconti di pena per chi si adopera per il ripristino dello stato dei luoghi.

In relazione a tali reati, ricorrendone i presupposti, sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Ente: per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Inoltre nei casi di condanna per i delitti di cui agli Artt. 452-bis e 452-quater c.p. si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001 per un periodo non superiore a un anno.

Le normative di riferimento in tema di reati ambientali sono L. 68/15; D.Lgs. n. 121/2011; D.Lgs. n. 202/2007; D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; L. 549/1993; L. 150/1992, nonché i programmi di miglioramento ambiente; il SGI aziendale, gli audit, le procedure, linee guida, istruzioni operative adottate dall'Azienda nel rispetto della normativa ambientale. Ogni altra regola, disposizione, procedura interna adottata da Volteco S.p.A. in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo. Volteco S.p.A. è fermamente convinta che detta normativa possa trovare ampia ed efficace attuazione anche attraverso un'attenzione aziendale alla cultura della legalità che costituisce un driver essenziale delle politiche aziendali.

3. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente.

PARTE SPECIALE - REATI AMBIENTALI

D.Lgs. 231/2001

Rev. 0 del 02 - 11 - 2022

Pagina 5 di 24

L' Azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dagli art. 25 undecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.Lgs. 231/01.

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente parte speciale riguarda i reati previsti dall' art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del Modello.

Di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01.

4. Inquinamento ambientale - Art 452 bis c.p.

Il Legislatore con l'art. 1 c. 1 l. 68/2015 ha introdotto il reato di cui all'art. 452 bis c.p. che si configura allorché abusivamente si cagiona un inquinamento (deterioramento o una compromissione) significativo e misurabile del suolo, delle acque, dell'aria, della flora, della fauna e dell'agricoltura ed è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000. Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata. In caso di responsabilità amministrativa dell'ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote. È prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

4.1 Disastro ambientale - Art 452 quater c.p.

Il Legislatore con l'art. 1 c. 1 l. 68/2015 ha introdotto il reato di cui all'art. 452 quater c.p. che si configura allorché abusivamente si altera irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema, e l'eliminazione di questa alterazione risulti onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali; tale ipotesi di reato è punibile con la pena della reclusione da cinque a quindici anni. Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata. La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote. È prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01 per l'azienda.

4.2 Delitti colposi contro l'ambiente -Art 452 quinquies c.p.

Il Legislatore con l'art. 1 c. 1 l. 68/2015 ha introdotto il reato di cui all'art. 452 quinquies c.p. che si configura allorché uno degli illeciti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p. è commesso per colpa; le pene sono ridotte da un terzo a due terzi e diminuite ulteriormente di un terzo se c'è solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale. La sanzione pecuniaria in capo all'ente è da 200 a 500 quote.

4.3 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività -Art 452 sexies c.p.

Il Legislatore con l'art. 1 c. 1 l. 68/2015 ha introdotto il reato di cui all'art. 452 sexies c.p. che si configura allorché chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo, delle acque, dell'aria, di un ecosistema, dell'agricoltura, della flora e della fauna. Se dal

fatto deriva poi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

4.4 Circostanze aggravanti - Art 452 octies c.p.

Il Legislatore con l'art. 1 c. 1 l. 68/2015 ha introdotto il reato di cui all'art. 452 octies c.p. che disciplina l'ipotesi dell'aggravante nel caso in cui i reati di cui agli artt. 452 bis c.p. e ss. sono commessi da 3 o più persone. Quando il fine è l'acquisizione, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dal medesimo articolo 416 bis c.p. sono aumentate. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. La sanzione pecuniaria in capo all'ente è da 300 a 1000 quote.

4.5 Attività' organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art 452 quaterdecies c.p. - D.lgs.21/2018)

Con il D.Lgs. 21/2018 è stata disciplinata all'art. 452 quaterdecies c.p. l'ipotesi di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti il reato di cui all'art. 452 quater c.p. secondo cui chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ex art. 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

4.6 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette art. 727 bis c.p.

Ai sensi dell'art. 727 bis c.p. chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a quattromila euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a quattromila euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. La sanzione pecuniaria in capo all'ente è fino a 250 quote.

Rispetto alla realtà aziendale detta ipotesi è stata ritenuta non coerente.

4.7 Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 733 bis c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CE. La sanzione pecuniaria in capo all'ente è da 150 a 250 quote.

4.8 Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche artt. 1-2-3 bis e art. 6 L. 150/1992

Le condotte di cui agli artt. 1,2,3 bis e art. 6 l. 150/1992 disciplinano il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, con le relative disposizioni che non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e della incolumità pubblica. Rispetto alla realtà aziendale detta ipotesi è stata ritenuta non coerente. Per i reati di cui al presente paragrafo il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies c. 3 prevede a carico dell'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4.9 Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali Art. 137 D.Lgs. 152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quaterdecies c. 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. Quando le condotte descritte al c. 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 52.000.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al c. 5, o di cui all'art. 29 quaterdecies, c. 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma

PARTE SPECIALE - REATI AMBIENTALI

D.Lgs. 231/2001

Rev. 0 del 02 - 11 - 2022

Pagina 8 di 24

degli articoli 107, c. 1, e 108, c. 4, è punito con l'arresto fino a due anni.....(omissis).....Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tab. 5 dell'All. 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tab. 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tab. 4 dell'All. 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, c. 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tab. 3/A del medesimo All. 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro...(omissis)....Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni...(omissis)....Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da € 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Le singole condotte sanzionate dall'art. 137 c.1, richiamate dall'art. 137 c. 2, indicano quattro comportamenti illeciti, consistenti:

- nell'apertura ovvero nell'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione;
- nell'effettuazione ovvero nel mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Nelle prime due ipotesi viene sanzionato il comportamento sia di chi attiva fisicamente lo scarico, sia di chi subentra nella gestione di uno scarico aperto da altri, senza, in entrambi i casi, avere la prescritta autorizzazione. Ne discende che la norma in commento è volta a condannare una condizione di abusività degli scarichi, ovvero quegli scarichi privi ab origine del titolo abilitativo. La terza e la quarta ipotesi prevede la sanzione nel caso di abusività sopravvenuta, ovvero quei casi in cui l'illiceità dello scarico sopravviene ad un provvedimento amministrativo successivo all'autorizzazione che ne sospende o ne revoca l'efficacia.

La condotta di cui all'art. 137 c. 3 T.U.A., sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ai sensi degli artt. 107 c. 1 e 108 c. 4.

La condotta di cui all'art. 137 c. 5 T.U.A., sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, superando i valori limite fissati dalla tab. 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tab. 4 dell'All. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107 c. 1, in relazione alle sostanze indicate nella tab. 5 dell'All. 5.

La condotta di cui all'art. 137 c. 11 T.U.A., sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel

sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli artt. 103 e 104, T.U.A., fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi artt. 103 e 104.

La condotta di cui all' art. 137 c. 13 T.U.A., sanziona penalmente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (in primis, la Convenzione Marpol 73/78).

Per i reati di cui all'art. 137 T.U.A. il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies c. 2 lett. a) prevede a carico dell'ente le seguenti sanzioni pecuniarie per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

4.10 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006

Fuori dai casi sanzionati ex art. 29 quaterdecies c. 1, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al c. 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, c. 1 e 2. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quaterdecies, c. 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200 a € 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai c.1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al c. 1, lett. b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, c. 1, lett. b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a euro 15.600 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti...(omissis)... La condotta di cui all'art. 256 c. 1 T.U.A., disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del T.U.A. La condotta di cui all'art. 25 c. 3 primo e secondo periodo T.U.A., attribuisce rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate. La condotta di cui all'art. 256 c. 5 T.U.A. sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'art. 187 c. 1 T.U.A. La condotta di cui all'art. 256 c. 6 T.U.A., punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'art. 227 c. 1, lett. b), T.U.A.

Per i reati di cui all'art. 256 T.U.A. il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies c. 2 lett. b) prevede a carico dell'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo

periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

4.11 Bonifica dei siti - Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 ss. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200 a € 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli artt. 242 ss. costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al c. 1.

L'art. 257 T.U.A. obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'articolo 242 del T.U.A. La condotta di cui all'art. 257 c. 2 T.U.A., prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Per i reati di cui all'art. 257 T.U.A. il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies c. 2 lett. c) prevede a carico dell'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

4.12 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 modificato dall'art. 4 D.Lgs. 113/2020

Il D.Lgs. 116/2020 recante " *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio* " ha introdotto rilevanti modifiche all'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 in tema di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per il tracciamento dei rifiuti, cui è seguita l'ulteriore modifica con il D.L. 77/2021 art. 35 c. 1 lett a) e f) convertito in L. 108/2021.

Il nuovo art. 258 T.U.A punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- I soggetti indicati all'art. 189 c. 3 T.U.A. che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto in merito:
 - a) Alla quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio
 - b) Alla quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati
 - c) Ai soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno

d) Ai costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti

e) Ai dati relativi alla raccolta differenziata

f) Alle quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

- I soggetti indicati all'art. 190 c. 1 T.U.A. che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico.

Nell'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi o di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto si applica la pena dell'art. 483 c.p. in tema di "*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*" con la reclusione fino a due anni.

- I soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 T.U.A. o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
- I soggetti indicati all' art. 220 c. 2 che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti in merito:
 - a) Al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale
 - b) Al tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale
 - c) Alla quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale

Dette fattispecie di reato rientrano nel novero dei cosiddetti reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore. Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Per il reato di cui all'art. 258 T.U.A. il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies c. 2 lett. d) prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

4.13 Traffico illecito di rifiuti Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1 c. 3, lett. a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

L'articolo 259, comma 1, T.U.A., sanziona due distinte condotte illecite, ovvero:

- il traffico illecito di rifiuti;
- la spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'All. II (c.d. Lista Verde) del Regolamento, effettuata in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso.

In particolare, con riferimento alla prima delle sopra indicate condotte (traffico illecito di rifiuti), l'art. 26 del Regolamento fornisce una definizione di «traffico illecito», penalmente rilevante, individuandolo in "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti".

Per il reato di cui all'art. 258 T.U.A. il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies c. 2 lett. e) prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

4.14 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Art. 260 D. Lgs. n. 152/2006

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter c.p., con la limitazione di cui all'art. 33 c.p. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

La condotta di cui all'art. 260 c. 1 T.U.A., presenta una struttura articolata ed estremamente complessa. Per integrare la fattispecie di reato in commento occorre, infatti, la commissione di una pluralità di attività illecite, ripetute nel tempo, assieme alla presenza di altri elementi costitutivi.

Con riferimento alla pluralità di attività illecite, l'art. 260 c. 1 T.U.A. indica:

- la cessione;
- la ricezione;
- il trasporto;
- l'esportazione;
- l'importazione;
- la gestione di rifiuti.

Quest'ultima attività di particolare rilevanza è così definita dall'art. 183 c. 1. lett. n) T.U.A., come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario". Da tale formulazione, si comprende che la definizione di gestione include, da un lato, alcune delle attività già richiamate dall'art. 260 c. 1 T.U.A., e, dall'altro lato, un'ulteriore previsione di condotte illecite, tale da ricomprendere qualunque forma di movimentazione di rifiuti.

L'art. 260 c. 2 T.U.A. prevede una fattispecie aggravata del reato sanzionato nel primo comma dello stesso art. 260, nell'ipotesi in cui l'attività di gestione dei rifiuti abbia come oggetto rifiuti ad alta radioattività.

Per il reato di cui all'art. 260 T.U.A. il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies c. 2 lett. f) prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote nel caso previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2.

4.15 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006

Secondo quanto disposto dall'art. 260 bis D.Lgs. 152 /06 s.m.i. si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti...**(omissis)** Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

PARTE SPECIALE - REATI AMBIENTALI

D.Lgs. 231/2001

Rev. 0 del 02 - 11 - 2022

Pagina 13 di 24

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. L'art. 260 bis c. 6 T.U.A. sanziona due condotte illecite:

- falsificazione, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. A tale proposito, si precisa che per l'integrazione della fattispecie di reato occorre non solo la predisposizione del certificato analitico dei rifiuti falso, ma anche l'utilizzo dello stesso nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L'art. 260 bis c. 7 T.U.A. sanziona penalmente la condotta del trasportatore che omette/avesse omissso di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati.

Sempre l'art. 260 bis c. 7 T.U.A. sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso di un certificato di analisi contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

L'art. 260 bis c. 8 T.U.A. sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata; il reato è punibile a titolo di dolo.

Per il reato di cui all'art. 260 bis T.U.A. il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies c. 2 lett. g) prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.

Frattanto il Legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 135/2018 statuendo che a far data dal 1° gennaio 2019 il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter cosiddetto Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI è soppresso.

Successivamente con l. 12/2019 è stato modificato l'art. 6 c.3 del D.Lgs. 135/2018 statuendo che a decorrere dal 13 febbraio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189 c. 3 T.U.A.

Qualora non si rientri nell'elenco sarà comunque possibile aderire al registro su base volontaria.

Nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti viene garantita dagli adempimenti del D.Lgs. 152/2006 artt. 188, 189, 190 e 193, cioè la compilazione dei formulari inerenti agli smaltimenti, la tenuta dei registri di carico/scarico e la trasmissione del MUD.

4.16 Sanzioni per superamento valori limite di emissione - Art. 279 c. 5 D. Lgs. n. 152/2006

Ai sensi dell'art. 279 c. 2 D.Lgs. 152/06 s.m.i. chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06 nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Più precisamente il comma 2 dell'articolo 279 T.U.A., sanziona la condotta di colui che "nell'esercizio di uno stabilimento" violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti:

- dall'autorizzazione
- dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U.A.;
- dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271, T.U.A.;
- dalla normativa di cui all'articolo 271 del T.U.A.;
- dall'autorità competente;
- dall'autorizzazione integrata ambientale.

Per il reato di cui all'art. 279 c. 5 T.U.A. il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies c. 2 lett. h) prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

4.17 Inquinamento doloso provocato da navi - D. Lgs. n. 202/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Per il reato di cui ai D.Lgs. 202/07 il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies c. 5 prevede a carico dell'ente le seguenti sanzioni pecuniarie a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Rispetto alla realtà aziendale detta ipotesi è stata ritenuta non coerente.

4.18 Inquinamento colposo provocato da navi - D. Lgs. n. 202/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare

PARTE SPECIALE - REATI AMBIENTALI

D.Lgs. 231/2001

Rev. 0 del 02 - 11 - 2022

Pagina 15 di 24

complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Le fattispecie sanzionate dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 202/2007 differiscono tra loro unicamente per quanto attiene all'elemento soggettivo della condotta ed alle sanzioni previste. Nel primo caso, infatti, è richiesto il dolo del soggetto agente, mentre nel secondo caso è sufficiente la colpa.

La condotta vietata consiste nel versare in mare o nel causare lo sversamento delle sostanze inquinanti inserite nell'All. I (idrocarburi) e nell'All. II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'All. A alla L. 979/82, aggiornato dal Decreto del Ministro della Marina Mercantile 6 luglio 1983 (Sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano).

Per il reato di cui ai D.Lgs. 202/07 il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies c. 5 prevede a carico dell'ente le seguenti sanzioni pecuniarie a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Rispetto alla realtà aziendale detta ipotesi è stata ritenuta non coerente.

4.19 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Art.3 Legge n. 549/1993

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive (sostanze che riducono lo strato di ozono) di cui alla tab. A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al reg. (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tab. A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tab. B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al c. 3, derivati dalla revisione in atto del reg. (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o

commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

In particolare, i comportamenti disciplinati dall'art. 3 l. 549/1993 hanno ad oggetto una serie di condotte che trovano la loro disciplina (ed il regime delle eventuali esenzioni o deroghe applicabili) nel Reg. (CE) n. 1005/2010, in tema di:

- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tab. A alla L. 549/1993;
- autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze lesive di cui alla Tab. A alla Legge n. 549/1993;
- utilizzazione delle sostanze di cui alla Tab. A alla Legge n. 549/1993 per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tab. B alla Legge n. 549/1993.

Rispetto alla realtà aziendale detta ipotesi è stata ritenuta non coerente.

Per il reato di cui all'art. 3 c. 6 L. 549/1993. il D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies c. 4 lett. prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino da 150 a 250 quote.

5. Processi sensibili relativi ai reati ambientali

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01, sono state individuate le principali aree a rischio reato in cui Volteco s.p.a. potrebbe essere coinvolta e le attività da ritenersi maggiormente "sensibili", ossia quelle attività il cui svolgimento espone la Volteco s.p.a. al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

Di seguito si riportano i processi sensibili a rischio reato con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01.

Processi sensibili:

- identificazione degli impatti ambientali e gestione di obiettivi, traguardi e programmi;
- gestione degli obblighi normativi da ottemperare e gestione della documentazione ambientale;
- attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla normativa ambientale, ivi compreso rifiuti e scarichi;
- attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- attività di raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti;
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti non pericolosi;
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti pericolosi;
- selezione e gestione dei fornitori per l'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- formulari dei rifiuti non pericolosi;
- trasporto di rifiuti pericolosi;
- gestione sistema di tracciamento dei rifiuti;
- gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla notifica ed alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee
- attività di bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee
- gestione degli impianti per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle aree societarie;
- gestione delle emergenze;
- gestione delle non conformità;

- gestione delle informazioni, ovvero di un flusso informativo che renda edotti i soggetti muniti di necessari poteri in merito alle situazioni verificatesi rilevanti per la normativa ambientale;
- formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali;
- adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale;
- acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge e verifiche delle relative scadenze, processo coerente e sotto controllo;
- periodiche verifiche interne dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;
- gestione sistema di prevenzione incendi.

In riferimento alle ipotesi di rischio reato di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 le misure di monitoraggio risultano essere:

- programmazione e concreta implementazione degli interventi di manutenzione degli impianti;
- piani di monitoraggio e controllo;
- piani di gestione delle emergenze e revisione periodica
- in caso di appalto valutazione della qualifica del fornitore
- inserimento nei contratti di clausole di risoluzione ex art 1456 c.c. in caso di coinvolgimento del partner per reati in materia ambientale, salute e sicurezza sul lavoro;
- meccanismi di selezione dei partner volti a prevenire il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata quali a titolo esemplificativo certificazione antimafia, white list, solidità economico-finanziaria;
- modalità di gestione delle sostanze e delle miscele in conformità con la rispettiva classificazione, le relative schede di sicurezza, laddove previste dalla normativa di riferimento;
- in caso di operazioni di fusione, acquisizione, cessione degli asset approfondita due diligence ambientale;
- verifica di siti, immobili, impianti oggetto di compravendita, acquisizione, affitto, uso e godimento;
- accordi negoziali e clausole contrattuali che sia nella fase preliminare che nella fase prodromica delle operazioni sora indicate disciplina la gestione dell'assessment ambientale ed i relativi risultati;
- accordi negoziali e/o clausole contrattuali che disciplinino eventuali responsabilità ambientali che dovessero emergere successivamente alla conclusione del contratto.

6. Destinatari, organi e funzioni aziendali coinvolte

Il presente Modello, ivi compresa la presente parte speciale, è destinato agli organi societari ed i loro membri, ai dipendenti con qualsiasi forma contrattuale di assunzione, ai Collaboratori, ai Partner, ai Clienti, ai Committenti, ai Fornitori ai Consulenti esterni, agli Appaltatori, nonché al Collegio Sindacale e a quanti pur intrattenendo rapporti di collaborazione con l'Azienda non appartengono alle categorie summenzionate. Tali figure sono tenute al rispetto puntuale di quanto indicato nel presente Modello e al rispetto delle prescrizioni in esso contenute, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti commerciali, di lavoro, assistenza in essere con Volteco s.p.a., la quale condanna qualsiasi comportamento difforme rispetto alle indicazioni legislative, alle previsioni del Modello e della presente Parte Speciale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati ex art. 25 undecies D.Lgs. 231/01.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi/funzioni aziendali:

- la funzione che si occupa della gestione della manutenzione di beni mobili/immobili e della progettazione e della realizzazione di risorse infrastrutturali logistiche;
- la funzione che interviene e si occupa della gestione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili e mobili, la raccolta e la gestione dei rifiuti e la progettazione/realizzazione di infrastrutture logistiche;
- la funzione che si occupa delle attività di sponsorizzazione;
- la funzione cui compete la gestione della procedura d'appalto;
- la funzione che si occupa della gestione del personale dipendente, oltre che alla selezione dello stesso;
- la funzione cui compete la gestione degli adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia ambientale.

Come referente per quanto concerne il rispetto degli adempimenti di settore è fatto divieto a tutti i destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, sia direttamente che indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01;
- porre in essere violazioni delle prescrizioni legali, dei principi del presente Modello e delle procedure aziendali in materia di tutela dell'ambiente.

Nell'esercizio delle rispettive mansioni, ciascun destinatario del presente modello, per quanto di competenza è tenuto alla conoscenza e al rispetto:

- dell'organigramma aziendale;
- della politica ambientale;
- del piano di miglioramento;
- delle procedure ed istruzioni adottate da Volteco s.p.a. in materia di tutela dell'ambiente;

del Codice Etico.

7. Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, il Codice Etico, il presente Modello 231 così da operare in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda. In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo di Volteco s.p.a. deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni gli organi sociali, i collaboratori tutti e coloro i quali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana, europea ed internazionale laddove applicabile alle attività svolte;

- CCNL di riferimento;
- il codice etico aziendale;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- le procedure, le istruzioni aziendali nonché tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo di Volteco s.p.a.

8. Principi e norme generali di comportamento

La presente parte speciale è riferito al rischio reato di cui all'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01.

È fatto espresso divieto a tutti i soggetti destinatari del Modello 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente parte speciale.

È da considerarsi vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01.

In generale, la prevenzione dei reati ambientali è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o clausole contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino i sistemi di controllo preventivi o le indicazioni comportamentali presenti nel Modello e in tutta la documentazione societaria esistente e ad esso afferente;
- predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25 - undecies del D.Lgs. 231/01 da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25 - undecies del D.Lgs. 231/01.

Conseguentemente, gli organi sociali, i dirigenti, laddove presenti, i referenti/responsabili di funzione, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo alla base dell'agire aziendale:

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso;
- esistenza di procedure: idonee e formalizzate a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure definiscono formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività;
- poteri autorizzativi e di firma: volti definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre i poteri autorizzativi e di firma devono: essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;

- tracciabilità: monitoraggio delle attività svolte nell'ambito dei processi esposti a rischio; ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere adeguatamente registrata. il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- gestione delle segnalazioni: raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati ambientali rilevati da soggetti interni e esterni all'ente;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: volti a favorire le indicazioni informative all'Organismo di Vigilanza.

9. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a quanto indicato nel Codice Etico e nel Modello 231 nel suo complesso, gli organi sociali, i dirigenti, laddove presenti, i referenti/responsabili di funzione, i dipendenti, i collaboratori e i partner contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 - undecies del D.Lgs. 231/01, e al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tra le regole e procedure che prevedono le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie a mitigare i fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate ed i relativi controlli, si elencano:

- 1) un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, oltre alle competenze specifiche, la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate ed un potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate in merito al rispetto della normativa ambientale;
- 2) redazione di piani in materia di ambiente, approvati dagli organi societari competenti, che individuino i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) e che siano comunicati al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione;
- 3) processo di gestione dell'affidamento dei compiti specifici ai lavoratori in tema di ambiente;
- 4) aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante per le tematiche ambientali, ivi inclusi i criteri e le modalità per la comunicazione di tali aggiornamenti alle funzioni aziendali interessate;
- 5) gestione delle attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti. In particolare, tale strumento deve prevedere responsabilità e modalità di:
 - a) identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni preesistenti;
 - b) monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
 - c) predisposizione della idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo (ad esempio la predisposizione di studi di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza nell'ambito dei progetti presentati, etc.);
 - d) comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;

- e) tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell'esito dello stesso;
- 6) gestione delle emergenze ambientali, ivi inclusi il recepimento dei miglioramenti tecnologici del settore e le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- 7) identificazione e valutazione dei rischi ambientali, nonché l'identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per servizi resi e attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;
- 8) gestione dell'attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati, che preveda, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee:
- a) l'identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica;
 - b) la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - c) la definizione e il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative per la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - d) la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
 - e) la predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
- rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
 - gestione dei depositi temporanei di rifiuti, prevedendo:
 - la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti o l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti;
 - la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
 - i punti che precedono in ottemperanza ai provvedimenti autorizzativi emessi dagli Enti Pubblici competenti;
 - gestione della documentazione relativa al sistema di controllo per le tematiche ambientali (ivi compresa l'archiviazione e la conservazione);
 - gestione delle attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di controllo per le tematiche ambientali, con riferimento a:
 - tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato);
 - competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto di audit;
 - modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di controllo relativo alle tematiche ambientali o dalle norme e prescrizioni applicabili;
 - modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;

- modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al responsabile del rispetto della normativa ambientale;
- gestione delle attività di reporting verso il responsabile del rispetto della normativa ambientale, tali da garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di controllo e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
 - scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - risultati degli audit;
 - risultati del monitoraggio della performance del sistema di controllo ambientale
- verifica della situazione nella gestione delle tematiche ambientali e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno della società;
- gestione della diffusione periodica verso i lavoratori, da parte delle funzioni competenti, delle informazioni connesse normativa vigente relativa all'ambiente;
- gestione del processo di formazione del personale in materia ambientale.

10. Impegni per la salvaguardia ambientale

Volteco S.p.A. è consapevole che l'impegno costante verso la compatibilità ambientale, al fine di prevenire, nel rispetto della legislazione, l'inquinamento, e una gestione razionale delle risorse naturali rappresentino un'opportunità di sviluppo per l'azienda, migliorandone l'immagine nel contesto sociale in cui opera.

Volteco s.p.a. persegue l'obiettivo di coniugare le esigenze lavorative con la salvaguardia ambientale, definendo un piano per il miglioramento continuo della gestione ambientale, che tenga conto delle seguenti linee guida:

- costante ricerca delle soluzioni tecnologiche più promettenti in materia di tutela ambientale;
- assegnazione di responsabilità gestionali per l'ambiente nelle attività aziendali;
- coinvolgimento dei dipendenti e dei fornitori sulle tematiche ambientali con azioni orientate al miglioramento continuo;
- implementazione dei Sistemi di Gestione Ambientale, certificati secondo standard internazionali;
- adozione di un sistema di monitoraggio delle performance ambientali.

11. Informazione, formazione e addestramento

Per Volteco S.p.A. la formazione e l'addestramento del personale in tema di normativa ambientale rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo. L'assolvimento di mansioni che possano incidere sulla tutela dell'ambiente presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare, programmare e attuare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento volti a garantire che tutto il personale, a qualsiasi livello, e tenuto conto delle mansioni, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni al rispetto della normativa ambientale, al rispetto del modello organizzativo e delle possibili conseguenze in caso di violazione, e dell'importanza della policy ambientale.

A tal fine Volteco S.p.A. assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

Volteco S.p.A. in attuazione del piano formativo annuale, procede alla definizione delle tipologie dei corsi erogati e la periodicità dell'erogazione, tenendo conto dell'esigenza di individuare specifici

percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti e assicurando la documentazione delle attività formative svolte.

Volteco S.p.A., inoltre, assicura la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli.

La circolazione delle informazioni all'interno della realtà aziendale costituisce elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla policy ambientale adottata. Il processo di comunicazione è essenziale per garantire la partecipazione attiva dei lavoratori, per la condivisione della policy ambientale e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

L'informazione che Volteco S.p.A. predispone viene strutturata in maniera da essere facilmente comprensibile, e ha quale obiettivo quello di permettere la necessaria consapevolezza in merito a:

- le conseguenze che derivano dallo svolgimento della propria attività in modo non conforme a quanto previsto dal presente modello;
- il ruolo e le responsabilità sui soggetti attori, da ciò l'importanza di agire in conformità con la politica di Volteco s.p.a. e con le procedure dalla stessa indicate;
- rischi specifici dell'attività aziendale, sulle conseguenze e sulle misure di prevenzione e protezione adottare, e sulle conseguenze in caso di mancato rispetto delle stesse in ottica del D.Lgs. 152/06 s.m.i., D.Lgs. 231/01;
- procedure specifiche.

Volteco S.p.A. è costantemente impegnata a fornire formazione adeguata, tenuto conto delle mansioni e dei ruoli dei propri lavoratori, sulla normativa ambientale.

In tal senso viene elaborato il piano formativo, attività integrative che si rendano necessarie in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature, o introduzione di nuove procedure di lavoro; la formazione comprende l'attività di erogazione di questionari volti a valutare l'apprendimento; la formazione deve essere adeguata ai rischi specifici individuati per mansioni; i lavoratori sono destinatari di una formazione specifica ovvero aggiuntiva in caso di cambio di mansioni, trasferimento.

Inoltre, devono essere effettuate esercitazioni periodiche di emergenza delle quali viene data evidenza (verbalizzazione delle esercitazioni, modalità di svolgimento, risultanze).

12. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando i poteri ed i compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, come indicati nel relativo regolamento, ivi compreso il potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente audit sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente parte speciale. Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni potrà:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali;
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente Parte Speciale;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, i dirigenti, laddove presenti, i referenti/responsabili di funzione, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale oltre che ai luoghi fisici in cui opera Volteco S.p.A..

13. Clausole contrattuali

Volteco S.p.A. nelle lettere di incarico e nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner da atto di aver informato dette figure dell'adozione del Modello di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico, e queste ultime dichiarano di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/01, di impegnarsi al rispetto di quanto in esso contenuto, e dei principi di cui al Codice Etico nei rapporti commerciali tout court che vengono intrattenuti con Volteco S.p.A.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni, con i partner, con gli appaltatori ed i subappaltatori sono previste clausole ad hoc che disciplinano l'ipotesi di mancato rispetto del modello nel suo complesso e cui si rinvia.

Nei contratti con i collaboratori esterni (laboratori di analisi, aziende di smaltimento dei rifiuti, collaboratori esterni ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al D.lgs. 231/01 in relazione ai reati ambientali, nonché dei principi contenuti nel modello.